

COMUNE DI SASSO MARCONI**ALLEGATO 1 : FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E.R.P. E SUOI AGGIORNAMENTI****Art. 1 Procedimento per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti.**

1. Ai fini della formazione della graduatoria il dirigente del settore competente emana apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini e il termine perentorio per la presentazione delle domande. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini.

2. Le domande e le integrazioni alle domande valide vengono presentate secondo le modalità previste nell'avviso pubblico e il Comune garantisce assistenza ai cittadini per ogni attività inerente la presentazione/aggiornamento delle domande.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.

4. Il richiedente nella domanda prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR")

5. Per la formazione della graduatoria gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, che possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda o rilevate d'ufficio durante l'istruttoria della domanda stessa, danno luogo all'attribuzione delle condizioni di punteggio fino alla data di approvazione della graduatoria.

6. L'esame dei requisiti d'accesso e delle condizioni finalizzate all'ordinamento della domanda nella graduatoria, in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato viene effettuata da parte del settore competente:

a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o siano verificate sulla base dei dati di anagrafe in possesso dell'Amministrazione;

b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio non cumulabili.

7. La condizione di valutazione sociale viene attribuita esclusivamente d'ufficio secondo criteri stabiliti dal successivo art. 5.

8. La graduatoria viene approvata e pubblicata sul sito web del Comune nel rispetto delle norme conformemente alle disposizioni del Codice della Privacy e del "GDPR".

9. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché dei modi e dei termini per la presentazione dei ricorsi.

10. La pubblicazione sull'albo pretorio online e sul sito web del Comune costituiscono formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

11. In esito all'istruttoria le domande per le quali risulti l'assenza di requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con provvedimento dirigenziale, dando immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato.

12. Per le domande dichiarate inammissibili gli interessati possono presentare eventuale ricorso in opposizione alla Commissione Tecnica Casa con le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento di approvazione della graduatoria. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi deve rispettare quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

13. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica Casa decide sui ricorsi presentati acquisendo il parere espresso da un rappresentante delle OO.SS. individuato dalle stesse.

14. La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento amministrativo costituente provvedimento definitivo e pubblicata sul sito web del Comune. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal termine della ricezione delle domande stabilito nell'avviso pubblico.

Art. 2 Formazione degli aggiornamenti della graduatoria.

1. Per la formazione dell'aggiornamento annuale della graduatoria viene emanato un avviso pubblico per invitare i cittadini a presentare nuove domande o le integrazioni alle domande già valide in graduatoria. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune . Ogni quattro anni, a seguito di emanazione di un nuovo apposito avviso pubblico, viene approvata una graduatoria definitiva che sostituisce la graduatoria formata sulla base dell'ultimo aggiornamento.
2. Le domande e le integrazioni alle domande valide devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.
3. Le domande e le integrazioni alle domande valide vengono presentate secondo le modalità previste nell'avviso pubblico e il Comune garantisce assistenza ai cittadini per ogni attività inerente la presentazione/aggiornamento delle domande.
4. Si applica la disciplina per la formazione della graduatoria per quanto non diversamente stabilito, con particolare riguardo alle norme sull'istruttoria delle domande e delle integrazioni, sulla pubblicazione e sulla presentazione e decisione di ricorsi.
5. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.
6. Le integrazioni presentate per gli aggiornamenti della graduatoria, qualora ammissibili, integrano e comportano la sostituzione integrale delle domande precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria.
7. Non è ammessa la sostituzione del richiedente la domanda con altro componente il nucleo, salvo il caso di decesso dello stesso. In tal caso subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare secondo le vigenti norme regionali in materia di nucleo familiare ai fini E.R.P.
8. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla domanda questa viene esclusa dalla graduatoria e gli altri componenti il nucleo possono presentare una nuova domanda a valere sul successivo aggiornamento della graduatoria.
9. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati in via definitiva e pubblicati sul sito web del Comune entro il termine stabilito nel vigente regolamento .
10. Le domande sono inoltre escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:
 - a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;
 - b) di emigrazione dal Comune di Sasso Marconi di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa nel Comune di Sasso Marconi da parte del richiedente.
11. In sede di approvazione di ogni aggiornamento della graduatoria, vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche e/o che implicino una rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.
12. Qualora in sede istruttoria si riscontri la perdita dei requisiti d'accesso all'E.R.P. si procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.
14. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
15. Le modifiche al procedimento per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti sono determinate dalla Giunta comunale.

Art. 3 Condizioni per l'ordinamento delle domande nella graduatoria.

Sono individuate le sotto indicate condizioni di punteggio sulla base dell'incrocio delle categorie di cui all'art. 6 del regolamento, come da scheda 1 A) allegata.

Art. 4 Graduatorie speciali.

La Giunta Comunale può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande dei concorrenti con le condizioni di cui :

Nucleo di giovane età anagrafica

Nucleo monogenitoriale o ascendente , convivente anagraficamente con figlio/i minore/i o disabile a carico fiscale

Condizione di età anziana

Condizione di invalidità handicap

con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente , secondo il criterio definito in sede di bando.

Art. 5 Condizione di valutazione sociale

La condizione di valutazione sociale comporta l'attribuzione di un punteggio per l'ordinamento delle domande in graduatoria, come da scheda 1 B) allegata.

1. Possono essere qualificate in condizione di valutazione sociale persone sole o nuclei in carico mediante attestazione del servizio sociale competente rilasciata esclusivamente al competente settore comunale o all'Ente gestore delegato o incaricato.

Nei confronti di persone e nuclei in carico che hanno presentato domanda nella graduatoria di E.R.P. che risultano in tale condizione e per i quali sono stati attivati specifici progetti assistenziali con raggiungimento degli obiettivi, il servizio sociale competente attesta la predetta condizione per le finalità del regolamento.

2. Sono trasmessi ai Servizi sociali gli elenchi nominativi dei richiedenti, durante la fase di istruttoria delle domande per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti. I Servizi sociali provvedono alla verifica e all'attestazione delle condizione di valutazione sociale.